

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1963

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANTELLA, BASSO, BELLOMI, BURANI PROCACCINI,
CAVALLINI, CERULLO, DALLARA, GUBETTI, MALAN,
MAMMOLA, SALINO**

Modifica all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l'uso proprio
di autovetture per uso di terzi

Presentata il 2 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale normativa di cui all'articolo 82 del codice della strada è tale per cui, ai titolari di autovetture con destinazione ad uso di terzi, risulta precluso l'uso privato.

In termini più concreti, la norma impedisce che l'auto di servizio (pur se in proprietà) venga impiegata anche per trasportare gratuitamente i propri familiari (a scopo di lavoro dei medesimi, oppure per svago comune, oppure per occorrenze ordinarie della vita quotidiana). Da ciò, come ulteriore conseguenza, deriva l'onere di munirsi di una seconda autovettura allorché le necessità o le opportunità personali o familiari impongano l'impiego di un mezzo automobilistico.

Tale limitazione, gravante sull'uso di autovettura pur propria, se da un lato appare sostenuta da considerazioni astrattamente comprensibili, d'altro lato appare comprimere eccessivamente il diritto di proprietà sino al punto da suscitare un dubbio sulla legittimità costituzionale del limite medesimo.

In considerazione, dunque, della segnalata esigenza di tutela (riguardante un bene di particolare rilievo quale è oggi l'automobile), nonché in considerazione dell'esigenza di tutela del valore « libertà », si ritiene opportuno proporre la parziale soppressione del menzionato limite normativo.

Tale soppressione è parziale sotto due profili:

in primo luogo perché il limite in vigore riguarda i veicoli in genere, mentre la soppressione è opportuna solamente per le autovetture;

in secondo luogo perché, se si considera l'interesse pubblico alla particolare

efficienza del mezzo, è opportuno che la liberalizzazione non sia assoluta, e permane l'opportunità che non si possa giungere ad utilizzazioni che comprendano l'affidamento della vettura a chiunque; si è quindi ritenuto, nel proporre di consentire l'uso proprio, di richiedere comunque la presenza, a bordo, del soggetto abilitato all'utilizzo per uso di terzi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatto salvo l'uso proprio di autovetture per uso di terzi, purché sia a bordo il concessionario della licenza per uso di terzi ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1963
Lire 500